



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art.4 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, sul decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, recante l'emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I, rientranti nel punto 6.4, lettere b e c, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 (sito 4.14/2007/2 CU).

Parere ai sensi dell'art.4, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59.

Repertorio atti n. 52 /ev del 20 marzo 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 20 marzo 2008:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che ha definito ed ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che è Unificata con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni e che, in particolare agli artt. 8 e 9, ha dettato norme inerenti la Conferenza Unificata;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento" ed in particolare l'art. 4, che ha dettato norme per l'individuazione e utilizzo delle migliori tecniche possibili, che ha previsto al:

- comma 1, che l'autorizzazione integrata ambientale IPPC (Integrated Pollution Prevention And Control) per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato I, sia rilasciata nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata, ciò in relazione alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento (IPPC); la normativa prevede inoltre che la stessa procedura sia utilizzata ai fini dell'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'art. 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo 59 del 2005;
- comma 2, che le linee guida in precedenza citate, siano definite con il supporto di una commissione composta da esperti della materia, istituita con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e della salute, senza oneri a carico del bilancio dello Stato; fino all'istituzione della predetta commissione opera allo stesso fine la commissione già istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 199, n. 372;

AG
5/3
4



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il provvedimento specificato in oggetto nella versione trasmessa, tra gli altri, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Segreteria della Conferenza Unificata con nota prot.2617 del 3 marzo 2008 e da questa diramato con nota prot.1455 del 7 marzo 2008 contestualmente alla convocazione di una riunione tecnica per il 18 marzo 2008 in seguito ad un precedente incontro tenuto il 16 gennaio 2008;

VISTI gli esiti dell' incontro tecnico convocato per il 18 marzo 2008 con nota prot.1629 del 14 marzo 2008 per l'esame, tra gli altri, del provvedimento in argomento nel corso del quale sono state esaminate le osservazioni interregionali sulle linee guida del provvedimento contenute in un documento presentato dalle Regioni accolte e concordate con i rappresentanti delle Amministrazioni centrali e riformulate in corso di seduta stessa; successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fatto pervenire il 20 marzo 2008 le linee guida nel testo definitivo concordato alla Segreteria della Conferenza Unificata, che le ha diramate nella stessa data con nota prot.1850;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno presentato degli emendamenti ed espresso il loro avviso favorevole sullo schema di decreto in oggetto, nel testo del 3 marzo 2008, e sulle relative linee guida, nel testo del 20 marzo 2008, condizionato all'accoglimento dei predetti emendamenti (all.A) che fanno parte integrante del presente atto, mentre i Rappresentanti delle Autonomie locali hanno espresso il loro avviso favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art.4 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, sullo schema di decreto in oggetto, nel testo del 3 marzo 2008, e sulle relative linee guida, nel testo del 20 marzo 2008, condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati in seduta dalle regioni (ALL.A).

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta

AG/marzo 2008

AG



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Alleg. A

Conservata in
redazione III-08
Lg

**PARERE SUL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE RECANTE L'EMANAZIONE DI
LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZO DELLE MIGLIORI
TECNICHE DISPONIBILI NELLA MATERIA DI INDUSTRIA ALIMENTARE
PER LE ATTIVITÀ ELENcate NELL'ALLEGATO I RIENTRANTI NEL
PUNTO 6.4 LETTERE B E C DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO
2005, N. 59.**

Punto 4ter) Elenco B Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento condizionato all'accoglimento integrale delle seguenti proposte emendative:

- pag 168 nel capitolo "Controllo in continuo dei parametri della combustione e del rendimento" aggiungere la parola "obbligatorio" prima delle parole "per impianti con potenza termica pari o superiore a 6 MW";
- pag 170 nel capitolo "Abbattimento polveri mediante cicloni e multicicloni" sostituire il contenuto del periodo "Applicabilità" con il seguente: "Applicabilità – I cicloni utilizzati senza altre tecniche di abbattimento non sono in genere sufficienti a raggiungere prestazioni emissive accettabili, ma possono essere utilizzati come pretrattamento a monte di altri sistemi di abbattimento", come previsto nel BREF;
"Applicabilità – I cicloni sono generalmente utilizzati come pretrattamento a monte di altri sistemi di abbattimento. Il loro utilizzo senza altre tecniche di abbattimento deve essere valutato in relazione al raggiungimento di prestazioni ambientali accettabili"
- pag 171 sostituire il titolo del capitolo "Piantumazione di alberi (almeno due filari non allineati) nell'area circostante all'impianto" con il seguente "Piantumazione di alberi nell'area circostante all'impianto" e nel medesimo capitolo sostituire il contenuto del periodo "Applicabilità" con il seguente "Applicabilità - L'efficacia di tali barriere è strettamente legata al tipo di vegetazione scelta, ad esempio una piantumazione di specie a foglie sempreverdi consente caratteristiche di abbattimento costanti per tutto l'anno, e alla continuità della barriera; tuttavia, l'abbattimento offerto da questo tipo di barriere è abbastanza contenuto, nell'ordine di 1 dB(A) per ogni 3 m di spessore della fascia piantumata, quindi, di fatto adottabile per situazioni non particolarmente critiche con ampie fasce di territorio non edificato tra i ricettori e la sorgente del rumore.";
- pag. 214 nel punto 30 eliminare "(almeno due filari non allineati)".

Roma, 20 marzo 2008